



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2021, proposto dalla Sig.ra [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pieracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' in Milano, Via della Guastalla, 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

***nei confronti***

Sig. [REDACTED], Sig.ra [REDACTED], Sig. [REDACTED], tutti non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area

Assegnazione Alloggi E.R.P, Unità Gestione Attività e Procedure, prot. PG 0200844/2021 reso in data 13 aprile 2021, portato a conoscenza della ricorrente in data 6 maggio 2021, con il quale veniva comunicata alla medesima la decurtazione del punteggio ISBAR pari a 15,000, relativo alla domanda di partecipazione all'Avviso n. 2421 – Piano 2020 ai sensi del vigente art. 15, comma II, del Regolamento Regionale n. 4/2017, per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;




Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Premesso che:

- il ricorso non risulta regolarmente notificato a due dei controinteressati individuati dalla parte ricorrente, in quanto le relative relate individuano il Sig.  come sconosciuto, e danno atto dell'avvenuto trasferimento della Sig.ra   


- la notifica ai suddetti controinteressati dovrà dunque essere rinnovata, a cura della parte ricorrente, entro e non oltre il 30 settembre 2021;

Atteso, inoltre, che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di rettifica del punteggio ISBAR nelle graduatorie ALER e del Comune di Milano dirette all'assegnazione di alloggi e.r.p.;
- i soggetti che avevano sopravanzato la ricorrente nelle indicate graduatorie per effetto del provvedimento impugnato, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;
- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nell'ulteriore termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato inoltre, relativamente alla domanda cautelare proposta con l'atto introduttivo del giudizio, che:

- il provvedimento impugnato non si appalesa idoneo ad arrecare alla ricorrente, nelle more della definizione della causa nel merito, un pregiudizio grave e irreparabile;
- quand'anche, invero, alla stessa venisse nuovamente attribuito il punteggio afferente alla condizione di invalidità propria e delle figlia (*unici tra gli elementi*

*decurtati dall'Amministrazione per i quali sia stata prodotta, sia pur tardivamente, documentazione atta a dimostrare la relativa sussistenza*), ciò non le consentirebbe di conseguire l'assegnazione di un alloggio nel bando oggetto della presente causa; nel contempo, nel bando successivo, il Comune attribuiva al nucleo familiare della Sig.ra [REDACTED] (*che dispone comunque di una sistemazione abitativa*) il punteggio ISBAR afferente alle indicate invalidità;

- non sussistono pertanto i presupposti indicati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto precede:

- che la domanda di sospensione incidentalmente proposta dalla parte ricorrente non possa essere accolta;

- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina la rinnovazione della notifica ai controinteressati [REDACTED] e [REDACTED], entro il termine perentorio del 30 settembre 2021;

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte;

- respinge la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, incidentalmente proposta dalla ricorrente.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44, convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Katiuscia Papi**

**IL PRESIDENTE**

**Italo Caso**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.